

Condizionalita': un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e societa'

Manuale operativo



Condizionalita': un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e societa'

Manuale operativo





**Responsabile
progetto editoriale:
Giuseppe Blasi**

**Coordinamento gruppo
redazionale:
Camillo Zaccarini Bonelli**

**Gruppo redazionale:
Paolo Bazzoffi (CRA*)
Giuseppe Ciotti
Stanislao Lepri
Francesco Morganti
Luigi Servadei
Paolo Tosi (Agrisian)
Camillo Zaccarini Bonelli
Nicola Zucaro**

**Il presente manuale, a carattere
informativo-divulgativo,
non sostituisce la normativa
comunitaria e nazionale
di riferimento.**

**Si ringraziano, inoltre,
per il contributo fornito
alla realizzazione del
presente lavoro:**

**Giulia Bonella (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Margherita Federico
Paola Lionetti
Anna Maria Maggiore (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Riccardo Passero
Andrea Rossi Marcelli (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Teresa Rubino (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Luigi Ruocco (Ministero della Salute)
Nicoletta Tartaglini (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)**

* Consiglio per la Ricerca
e la sperimentazione in Agricoltura



Il 26 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione Europea ha approvato una radicale riforma a carico della politica agricola comune (PAC), destinata a rivoluzionare le modalità di sostegno dell'intero settore da parte della UE per i prossimi 10 anni.

Alle decisioni già assunte, presto ne seguiranno altre nel settore sviluppo rurale, la cui proposta di riforma dovrebbe essere approvata entro il prossimo mese di giugno.

Si rafforza così la strategia europea che punta a potenziare, a livello comunitario e nazionale, la visibilità e la verificabilità di tutta la PAC, per esaltarne le cosiddette "esternalità positive" e per agganciare, per quanto possibile, gli obiettivi di sviluppo fissati nei vertici di Lisbona e Göteborg (rispettivamente competitività e ambiente).

Le iniziative assunte, da inquadrare in un contesto in cui la PAC si pone in una posizione di difesa nei confronti delle critiche che ha incontrato ed incontra nel confronto politico e culturale europeo, mirano ad accrescere l'efficacia e la visibilità di tale politica e ne consentono una migliore difesa in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio.

Si tratta, dunque, di una scelta appropriata e da condividere, ma si tratta anche di una scelta da accompagnare con atteggiamenti coerenti sul versante nazionale, interpretandola adeguatamente e riempiendola di contenuti.

Tra le scelte che dovevano essere effettuate, l'applicazione della "condizionalità" rappresenta senz'altro uno dei segnali politici più importanti, in termini di esplicitazione della volontà di confermare il sostegno al settore agricolo, ma solo a condizione che questo si dimostri attento alle tematiche ambientali ed all'esigenza di difendere il territorio.

Con il Decreto del 13 dicembre 2004, abbiamo voluto dare concretezza a questi principi, calandoli in una realtà che si prepara ad applicare per il primo anno la riforma che ha introdotto il cosiddetto "pagamento unico per azienda", subordinandolo al rispetto di specifiche norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali, riassunte con il concetto di "condizionalità".

Quelli che, in prima istanza, potrebbero sembrare dei vincoli all'impresa, in realtà vanno letti in un'ottica positiva e rappresentano un'opportunità di affermazione del modello di agricoltura multifunzionale che abbiamo sempre desiderato.

Inoltre, nell'ambito dello sviluppo rurale, la riforma della PAC prevede adeguati strumenti con i quali le Regioni, attraverso i nuovi Programmi di Sviluppo Rurale, possono supportare gli agricoltori finanziando interventi di consulenza aziendale sui temi della condizionalità, nonché compensare eventuali possibili impatti negativi sulla competitività delle imprese, conseguenti ai nuovi vincoli ambientali introdotti.

Data l'importanza e la portata delle innovazioni, con questa pubblicazione abbiamo voluto fornire un ulteriore contributo a tutti coloro che sono impegnati nell'applicare e nel far rispettare gli impegni collegati alla condizionalità, nella consapevolezza di rendere un insostituibile servizio all'intera collettività.

Giovanni Alemanno

Ministro delle Politiche agricole e forestali



» Introduzione

La riforma del 2003	7
Chi è tenuto al rispetto della condizionalità	11
Sottoscrizione degli impegni	14
Esecuzione dei controlli	14
Come si applicano le riduzioni	17

» Campo di condizionalità: Ambiente

Atti A1 e A5	22
Atto A2	26
Atto A3	30
Atto A4	34
Atto A6, A7, A8 e A8 bis	38

» Campo di condizionalità: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Norma 1.1	42
Norma 2.1	46
Norma 3.1	50
Norma 4.1	54
Norma 4.2	58
Norma 4.3	62
Norma 4.4	66

» Esempi

Negligenza	70
Reiterazione	74
Segnalazione	75
Intervento correttivo	76

» Glossario

Glossario	78
-----------	----

» La riforma del 2003

La **CONDIZIONALITÀ** rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003.

Essa coinvolge **TUTTI** gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data, infatti, tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale. La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti ⁽¹⁾ a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:

✓ **Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)**, ovvero disposizioni di legge, successivamente indicate

con "Atti", già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie.

✓ **Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**, successivamente indicate con "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea ovvero:

1. proteggere il suolo mediante misure idonee;
2. mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
3. proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

L'insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in **CAMPI DI CONDIZIONALITÀ**, ognuno dei quali fa riferi-

1. Pagamento diretto: pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno al reddito elencati a pagina 11 del presente manuale.

mento a quattro settori omogenei, quali:

- Ambiente
- Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
- Igiene e benessere degli animali
- Buone condizioni agronomiche ed ambientali

Come già anticipato, la Condizionalità è obbligatoria dal 1° gennaio 2005.

Tuttavia, il sistema di impegni ad essa collegato è destinato ad arricchirsi progressivamente, sulla base delle scadenze temporali di seguito riassunte:

- dal 1° gennaio 2005, solo tre campi di condizionalità sono

2. I Criteri di Gestione Obbligatorie sono codificati con la lettera "A" abbinata ad un numero variabile tra 1 e 8. La lettera indica l'anno di entrata in vigore dell'Atto: A = 1° gennaio 2005; il numero fa invece riferimento alla corrispondente numerazione comunitaria riportata nel regolamento.

Elenco degli Atti obbligatori dal 1° gennaio 2005

Allegato 1 del decreto 13.12.04 - Criteri di Gestione Obbligatorie ⁽²⁾

Ambiente

- ✓ Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- ✓ Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- ✓ Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- ✓ Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- ✓ Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali

- ✓ Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- ✓ Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- ✓ Atto A8 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- ✓ Atto A8.bis - Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Elenco delle Norme obbligatorie dal 1° gennaio 2005

Allegato 2 del decreto 13.12.04

Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ⁽³⁾

Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali:

- ✓ Norma 1.1: regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;
- ✓ Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- ✓ Norma 3.1: mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali;
- ✓ Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;
- ✓ Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- ✓ Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;
- ✓ Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

divenuti obbligatori e riguardano l'Ambiente (con 5 Atti), la Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (con 4 Atti), le Buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni (con 7 Norme);

- dal 1° gennaio 2006, ai 4 Atti già in vigore nel campo di condizionalità Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, se ne aggiungeranno altri 7;
- dal 1° gennaio 2007, infine, l'intero sistema entrerà a regime con l'aggiunta di altri 4 Atti relativi al campo di con-

dizionalità Igiene e benessere degli animali.

Per l'anno 2005, l'elenco completo degli Atti (CGO) e delle Norme (BCAA) è stato inserito nel Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 13 dicembre 2004, pubblicato sulla GU n. 304 del 29.12.04, integrato dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 15 marzo 2005.

Sulla base delle disposizioni approvate con lo stesso Decreto 13 dicembre 2004, le Regioni

e le Province Autonome possono, con propri provvedimenti, dettagliare ulteriormente l'elenco degli impegni di condizionalità, in modo da adattarli al meglio alle caratteristiche del proprio territorio.

Nel caso in cui le Regioni abbiano deciso di non avvalersi di tale possibilità, si applicano le disposizioni nazionali contenute nel citato Decreto Ministeriale 13 dicembre 2004, integrato dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2005.

3. Le Norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono codificate con due numeri separati da un punto; con il primo numero si fa riferimento ad uno dei quattro obiettivi previsti a livello comunitario, mentre il secondo indica il numero della Norma con la quale si persegue l'obiettivo fissato.

Nella seguente tabella sono elencate le Regioni che, nel 2005, si sono avvalse della facoltà di dettagliare l'elenco degli impegni di condizionalità.

Gli impegni di condizionalità, aggiuntivi, inclusi i riferimenti ai relativi provvedimenti regionali, sono sinteticamente descritti nelle schede riportate a partire da pagina 22 del presente ma-

nuale. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici provvedimenti consultabili anche all'indirizzo

www.politicheagricole.it
sezione "sviluppo rurale".

Amministrazioni che nel 2005 si sono avvalse della facoltà di dettagliare ulteriormente l'elenco degli impegni di condizionalità		CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI					BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI						
Regione/P.A.	Provvedimento	Atti A1 e A5	Atto A2	Atto A3	Atto A4	Atti A6, A7, A 8 e A8 bis	Norma 1.1	Norma 2.1	Norma 3.1	Norma 4.1	Norma 4.2	Norma 4.3	Norma 4.4
Piemonte	D.G.R. n. 15-14886 del 28/02/05										■		
Liguria	D.G.R. n. 363 del 24/02/05							■			■		
Lombardia	D.D.G.R. n. 20548 del 11/02/05	■	■	■	■		■		■		■		■
Veneto	D.G.R. n. 571 del 25/02/05	■	■	■	■		■		■	■	■		
Emilia-Romagna	D.G.R. n. 432 del 16/02/05	■	■	■	■		■				■		
Marche	D.G.R. n. 320 del 02/03/05				■			■					
Umbria	D.G.R. n. 270 del 15/02/05										■		
Molise	D.P.G. n. 54 del 28/02/05						■	■		■			
Basilicata	D.D. n. 232 del 28/02/05				■		■	■					
Sicilia	D.D.G. n. 193 del 25/02/05				■		■	■		■	■		

» Chi è tenuto al rispetto della condizionalità

Le disposizioni comunitarie e nazionali, diramate a seguito della riforma della PAC del 2003, stabiliscono che **TUTTI** gli agricoltori che **BENEFICIANO** di **PAGAMENTI DIRETTI** sono tenuti al rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Al rispetto della condizionalità sono dunque interessati gli agricoltori beneficiari di **UNO o PIU'** dei seguenti regimi di sostegno:

1. pagamento unico (disaccoppiato) ⁽⁴⁾

2. altre forme di pagamento diretto per superficie, animale o produzione:

- aiuto supplementare ad ettaro per il frumento duro;
- premio per le colture proteiche;
- aiuto per il riso;
- aiuto per la frutta a guscio;
- aiuto specifico per colture energetiche;

- aiuto alla produzione di patate da fecola;
- premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari;
- aiuto alla produzione di semi;
- aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità (articolo 69 del Reg. CE 1782/03);
- aiuto alla produzione dell'olio di oliva ⁽⁵⁾;
- aiuto alla produzione di tabacco ⁽⁵⁾;
- aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta.

Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.

A questo proposito, è bene ricordare che, per azienda agricola, si intende l'insieme degli appezzamenti condotti da un agricoltore, anche se situati in Regioni diverse, ma rientranti nello stes-

so fascicolo aziendale PAC.

Giova inoltre sottolineare che, nel caso di cessione dell'azienda, gli obblighi inerenti la condizionalità sono trasferiti al rilevatario.

A titolo d'esempio, un'azienda di 30 ettari, con 10 ettari di seminativo e 20 ettari di vigneto, pur beneficiando di pagamenti diretti limitatamente ai 10 ettari di seminativo, è tenuta al rispetto degli impegni di condizionalità sull'intera superficie aziendale (30 ettari).

.....
.....
.....
.....
.....

4. Pagamento unico (disaccoppiato): si tratta del nuovo sostegno introdotto dal Reg. (CE) n. 1782/03, in base al quale è previsto un aiuto calcolato sulla media dei contributi PAC percepiti da ciascun agricoltore negli anni 2000, 2001, 2002 (triennio di riferimento).

5. In base alla riforma del settore, rientrerà nel pagamento unico a decorrere dal 2006.

Le aziende agricole tenute al rispetto della condizionalità non devono necessariamente rispettare tutti gli Atti e le Norme previste; infatti il numero e la tipologia degli impegni differiscono, caso per caso, così come di seguito specificato:

✓ Per i **Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)** in vigore dal 2005, gli impegni sono differenziati in base a:

- ubicazione dell'azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale;
- utilizzo di determinate sostanze pericolose e di fanghi;
- presenza di allevamenti zootecnici.

In pratica, per conoscere quali **CGO** devono essere rispettati, occorre verificare in quale delle situazioni descritte nella successiva Tabella A ci si trova.

✓ Per le norme relative alle **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**, gli impegni sono invece differenziati per:

- tipologia di utilizzazione delle singole particelle aziendali;
- ubicazione dell'azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale (solo in casi particolari e per le norme 4.2 e 4.4).

Per conoscere quali impegni riferiti alle **BCAA** devono essere rispettati occorre verificare quali delle seguenti tipologie di utilizzazione delle superfici agricole sono presenti in azienda (Vedi Tabella B).

Tabella A

- **AZIENDE AGRICOLE** i cui terreni ricadono nelle **AREE SENSIBILI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT, DELLA FAUNA E DELLA FLORA DI INTERESSE COMUNITARIO** (Rete Natura 2000) ⁽⁶⁾
- **AZIENDE AGRICOLE** che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee
- **AZIENDE AGRICOLE** sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione
- **AZIENDE AGRICOLE** situate nelle **AREE VULNERABILI DA NITRATI**
- **AZIENDE AGRICOLE** con allevamenti appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina ed ovi-caprina ⁽⁷⁾

Atti A1 - A5	Pag. 22
Atto A2	Pag. 26
Atto A3	Pag. 30
Atto A4	Pag. 34
Atti A6 - A7 A8 - A8 bis	Pag. 38

Tabella B

- Superfici **A SEMINATIVO** in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)
- Superfici **A SEMINATIVO** soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)
- Superfici a **PASCOLO PERMANENTE**
- Superfici con **OLIVETI**
- **QUALSIASI SUPERFICIE** agricola aziendale

Norme 1.1 e 2.1	Pag. 42 e pag. 46
Norme 2.1 e 4.2	Pag. 46 e pag. 58
Norma 4.1	Pag. 54
Norma 4.3	Pag. 62
Norme 3.1 e 4.4	Pag. 50 e pag. 66

6. Gli Atti "A1" e "A5" sono associati in quanto fanno riferimento alla cosiddetta Rete "Natura 2000".

7. Gli Atti "A6", "A7", "A8" e "A8"bis, sebbene formalmente distinti, ai fini della condizionalità costituiscono un unico Atto.

» Sottoscrizione degli impegni

Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda per ricevere il cosiddetto pagamento PAC, egli sottoscrive anche l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola.

A questo proposito, il fascicolo aziendale di ciascun agricoltore è aggiornato acquisendo tutte le informazioni necessarie alla gestione del regime di condizionalità (es. presenza in azienda di terrazzamenti, canali collettori, ecc.).

In questo modo, in fase preventiva di formazione del fascicolo aziendale o, al più tardi, al momento della domanda, l'agricoltore è informato degli impegni di condizionalità che è tenuto a rispettare, in ragione dell'ubicazione della propria azienda, rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale nonché della tipologia di utilizzazione del suolo.

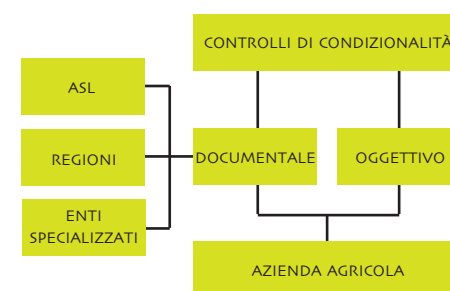
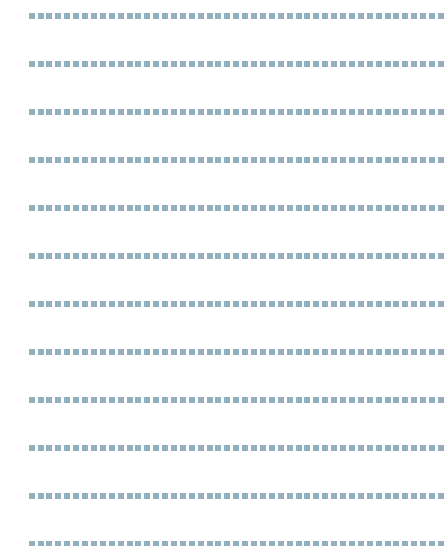
» Esecuzione dei controlli

Le norme di dettaglio sul controllo degli impegni e sul calcolo delle eventuali riduzioni da applicare ai pagamenti sono state stabilite da **AGEA**, Autorità competente per il coordinamento dei controlli, con la circolare n. ACIU/2005/20 del 28 gennaio 2005, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 14 febbraio 2005.

Ulteriori elementi di dettaglio sui controlli saranno diramati con successiva circolare Agea, necessaria per tener conto dei recenti sviluppi della normativa comunitaria e nazionale in materia.

Ai fini dell'esecuzione di alcuni controlli a carattere strettamente specialistico, Agea e gli Organismi pagatori riconosciuti⁽⁸⁾ si possono avvalere del supporto di enti di controllo specializzati (es. ASL, Arpa, ecc.) che, in relazione ad alcuni Atti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie, svolgono la propria attività istituzionale di verifica e controllo.

I controlli possono essere di tipo documentale o oggettivo (vedi schema a fianco).



8. Agea funge da Organismo pagatore per tutte le Regioni italiane, ad esclusione delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Basilicata, che dispongono di propri Organismi pagatori.

I controlli documentali sono portati a termine acquisendo le informazioni fornite dagli agricoltori e, se del caso, dagli enti di controllo specializzati, mentre i controlli oggettivi sono effettuati grazie all'ausilio di particolari tecnologie (es. telerilevamento), strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e metodologie (es. controllo in azienda).

Nella fase di **controllo in azienda**, l'accertamento del rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di apposite "check-list", ove sono indicati una serie di indici di verifica articolati in **portata, gravità e durata**:

1. **Portata**: misura l'entità della violazione (es. superficie, UBA, ecc.);
2. **Gravità**: individua la rilevanza delle conseguenze dell'infrazione, alla luce degli obiettivi previsti dalla disposizione da rispettare;
3. **Durata**: esprime il tempo necessario per il ripristino delle condizioni preesistenti

all'infrazione; essa dipende anche dalla possibilità di eliminare l'effetto dell'infrazione, attraverso l'attuazione di specifici interventi correttivi.

Per ogni Atto e Norma di un determinato campo di condizionalità, in relazione al quale si riscontra un'infrazione, sul verbale di controllo si annota, quantificandola, il livello della violazione rilevata, in termini di portata, gravità e durata.

Il livello della violazione, a sua volta, è quantificato con il numero 1, se basso, con il numero 3, se medio e con il numero 5, se alto.

- basso = 1
- medio = 3
- alto = 5

Inoltre, al fine di assicurare un'applicazione della condizionalità che incentivi l'attuazione di specifici interventi correttivi, il sistema di controllo è stato completato prevedendo l'introduzione di una "forma di avvertimento", anch'essa modulata su

tre livelli, in modo da favorire, ove possibile, il cosiddetto "ravvedimento" conseguente all'infrazione.

I tre livelli di avvertimento sono rappresentati da:

- Segnalazione
- Intervento correttivo
- Ammonizione

Segnalazione: qualora, a seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione di portata inferiore ad un livello minimo, stabilito per ogni Atto e Norma, l'azienda non subisce alcuna riduzione del pagamento diretto, ma riceve una segnalazione. In caso di successiva ripetizione della stessa infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto anche nel caso in cui questa sia di portata inferiore al livello minimo stabilito.

In questo senso, quindi, la segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda, rispetto a comportamenti non conformi alle pertinenti norme.

Intervento correttivo: qualora, a

seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione che dia luogo a riduzione del pagamento diretto, l'agricoltore ha la possibilità di effettuare un intervento correttivo, ma solo nei casi previsti per ogni Atto e Norma e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi stabiliti dall'Autorità di controllo competente.

Nel caso in cui gli interventi correttivi siano stati attuati con successo, la riduzione del pagamento diretto è quantificata nella misura minima prevista dell'1%.

Ammonizione: una volta riscontrata una serie di violazioni che comportino la quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto superiore alla soglia del 15%, in caso di ripetizione della medesima infrazione, l'agricoltore riceve un richiamo scritto dall'Autorità di controllo competente.

Il richiamo lo informa che, nel caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione, l'inadempienza è considerata **intenzionale**.

In questo ultimo caso, in base a quanto previsto per ogni infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto a cui avrebbe titolo o, nei casi più gravi, l'esclusione dallo stesso.

A conclusione del controllo in azienda viene redatta la **relazione di controllo**, ove sono raccolte le risultanze della verifica effettuata.

Successivamente, le procedure di controllo sono portate a termine attraverso le seguenti fasi:

1. **Acquisizione a video terminale** delle misurazioni effettuate, elaborazione dei parametri rilevati e calcolo dei valori risultanti dai vari indici di verifica.

2. **Quantificazione della riduzione:** terminata la fase di redazione della relazione di controllo, questa viene trasmessa all'Organismo pagatore competente che, in funzione dei risultati ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in un'apposita banca dati, procede alla quantificazione dell'eventuale riduzione del

» Come si applicano le riduzioni

pagamento diretto da applicare a carico dell'azienda controllata.

3. Convocazione dell'agricoltore: gli agricoltori a carico dei quali è stata riscontrata una violazione sono convocati per la visione diretta delle risultanze dei controlli effettuati e sono informati della rilevanza delle violazioni accertate; in questa fase, all'agricoltore viene anche notificato un verbale contenente l'eventuale proposta di riduzione del pagamento diretto ed ogni ulteriore segnalazione necessaria alla gestione del fascicolo aziendale (anche per le annualità seguenti).

4. Eventuale intervento correttivo: nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, l'Autorità di controllo competente notifica all'agricoltore le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi, specificando le modalità di controllo da portare a termine a carico degli interventi correttivi da realizzare. In questo caso, la riduzione del

pagamento diretto rimane sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi prescritti. Nel caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine stabilito per l'erogazione del pagamento diretto, gli importi relativi alle riduzioni sono detratti dai successivi pagamenti destinati allo stesso agricoltore.

Le riduzioni sono applicate all'**importo complessivo del pagamento diretto che è stato erogato o dovrebbe essere erogato all'agricoltore** a seguito della domanda presentata o da presentare nell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento.

Detto importo complessivo si riferisce al pagamento diretto a cui l'agricoltore avrebbe diritto, decurtato degli importi trattenuti a seguito dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie e nazionali che comportino l'applicazione di altre riduzioni, come, ad esempio, la modulazione ⁽⁹⁾.

In caso di infrazione dovuta a **negligenza**, ovvero nel caso in cui la violazione sia commessa per la prima volta, è prevista una penalizzazione per ciascun campo di condizionalità che, in base alla rilevanza della inadempien-

9. La modulazione consiste in una riduzione del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 in poi, dell'importo complessivo dei pagamenti diretti. Le risorse così recuperate vengono trasferite al settore sviluppo rurale (II pilastro PAC).

za, può essere pari all' 1%, al 3% o al 5% dell'importo complessivo del pagamento diretto. Tali aliquote, in caso di ripetizione della stessa violazione, sono moltiplicate per il fattore 3, sino a raggiungere la **soglia massima del 15%**; oltre tale soglia, come già detto, l'agricoltore subisce l'ammonizione e, in caso di ulteriore violazione, la stessa non è più imputabile a negligenza ed è considerata **intenzionale**.

Per attribuire le percentuali di riduzione sopra indicate, si segue una specifica procedura. Ogni infrazione è misurata con un punteggio ricavato dalla media dei tre indici di portata, gravità e durata, secondo le modalità descritte in precedenza. Per ciascun campo di condizionalità si sommano i punteggi di ogni infrazione riscontrata. Si perviene così ad un punteggio riferito al pertinente campo di condizionalità.

Utilizzando quindi apposite **griglie di valutazione**, predisposte per ogni campo di condizionali-

tà, si determina la **classe di punteggio** che corrisponde ad una delle tre aliquote di penalizzazione precedentemente indicate (1% - 3% - 5%), previste dalla regolamentazione comunitaria.

A titolo d'esempio, si dà luogo ad una penalizzazione pari al 1% del pagamento diretto percepito da un agricoltore in un determinato anno, in uno dei tre casi a fianco indicati.

Griglia A

Campo di condizionalità "ambiente"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
A. I - Da 1,00 a 3,99	1%
A. II - Da 4,00 a 8,00	3%
A. III - Superiore a 8,00	5%

La sommatoria dei punteggi delle infrazioni riscontrate per il campo di condizionalità "ambiente" è compresa nella classe di punteggio A.I – (da 1,00 a 3,99).

Griglia B

Campo di condizionalità "sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
B. I - Da 1,00 a 1,99	1%
B. II - Da 2,00 a 4,00	3%
B. III - Superiore a 4,00	5%

La sommatoria dei punteggi delle infrazioni riscontrate per il campo di condizionalità "sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali" è compresa nella classe di punteggio B.I - (da 1,00 a 1,99).

Griglia C

Campo di condizionalità "BCAA"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
C. I - Da 1,00 a 7,99	1%
C. II - Da 8,00 a 16,00	3%
C. III - Superiore a 16,00	5%

La sommatoria dei punteggi delle infrazioni riscontrate per il campo di condizionalità "BCAA" è compresa nella classe di punteggio C.I – (da 1,00 a 7,99).

Ovviamente, se si dovessero riscontrare violazioni di maggiore gravità rispetto a quelle riportate negli esempi precedenti, i punteggi risultanti comporterebbero l'applicazione di riduzioni del 3% o, nei casi più gravi, del 5% del pagamento diretto previsto.

Per pervenire alla quantificazione della penalizzazione complessiva, che corrisponde alla riduzione da applicare, si procede, infine, alla sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun campo di condizionalità. Qualora i tre distinti casi di applicazione della decurtazione dell'1%, precedentemente descritti, si verificassero contestualmente nello stesso anno e nella stessa azienda, la penalizzazione complessiva ammonterebbe alla somma delle riduzioni di ciascun campo di condizionalità, ovvero

$$1\% + 1\% + 1\% = 3\%.$$

In ogni caso, nel primo anno di infrazione, detta riduzione non può superare il valore del 5%.

I fondi che saranno recuperati attraverso l'applicazione delle riduzioni della condizionalità saranno divisi in due quote: una quota, pari al 75% dell'importo recuperato, dovrà essere restituita alla Commissione Europea, mentre la rimanente quota del 25% sarà messa a disposizione delle Regioni e Province Autonome, che la utilizzeranno per finanziare specifiche azioni a supporto della formazione e informazione degli agricoltori in tema di condizionalità.

Infine, è opportuno ricordare che all'obbligo del rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e del mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), si applicano delle deroghe, in relazione a **circostanze eccezionali** o in presenza di **cause di forza maggiore**, quali:

- a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di uno o più dei componenti l'impresa familiare;
- b) calamità naturale;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizootia sul patrimonio zootecnico;

e) vincolo agroambientale integrante con la produttività aziendale nel triennio;

f) furto di animali;

g) incendio doloso della produzione o di parte dell'azienda agricola;

h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;

j) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

k) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata con comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente, entro il termine di

dieci giorni a decorrere dal momento in cui l'agricoltore è in condizione di potere adempiere a tale obbligo.

Una deroga specifica al rispetto della condizionalità è riconosciuta, caso per caso, agli agricoltori che aderiscono alla misura "rispetto delle norme" nell'ambito dei Piani regionali di sviluppo rurale.

Esempio

Si dia il caso che, in occasione di un controllo in un'azienda beneficiaria del pagamento unico, venga riscontrata una non conformità ad un impegno del campo di condizionalità CGO-Ambiente nel mese di luglio 2005 e che, in base alla media dei tre indici di portata, gravità e durata, tale violazione corrisponda ad un punteggio pari a 4,01. Consultando la griglia di valutazione A, il caso rientrebbe nella classe di punteggio A.II, cui corrisponde una riduzione del pagamento unico pari al 3%. Tale riduzione sarà applicata in sede di erogazione dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore ha titolo.

L'eventuale ripetizione della medesima violazione nell'anno successivo comporterà l'applicazione di una ulteriore riduzione, da calcolare moltiplicando la riduzione del primo anno per il fattore "3", ovvero $3\% \times 3 = 9\%$.

L'ulteriore ripetizione della stessa violazione comporterà una

riduzione del 27% del pagamento unico, ottenuta moltiplicando la percentuale dei due anni precedenti (9%) per il fattore "3" ovvero $9\% \times 3 = 27\%$.

In questo caso, però, la decurtazione del 27% verrebbe ridotta al minor valore del 15% (valore massimo della riduzione applicabile) e, contemporaneamente, l'agricoltore subirebbe un **avvertimento** sotto forma di ammonizione, risultando recidivo nella non applicazione di norme obbligatorie.

In caso di terza ripetizione della stessa violazione, lo sconto di cui l'agricoltore ha beneficiato non si applica più. Avendo raggiunto una penalizzazione pari al 27% del pagamento unico e, contemporaneamente, subito l'ammonizione per la ripetizione della stessa violazione, l'infrazione è considerata intenzionale.

Ulteriori esempi sono disponibili a partire da pagina 70 del presente manuale.

» Per aggiornarsi

Si ricorda, inoltre, che tutti i provvedimenti emanati in materia di Condizionalità sono consultabili all'indirizzo internet: **www.politicheagricole.it** sezione "sviluppo rurale", ove sono reperibili anche altri documenti utili ad approfondire l'argomento, inclusa la possibilità di scaricare il presente Manuale ed i relativi aggiornamenti successivi alla data di pubblicazione.

Altri siti da consultare:

www.agea.gov.it

www.sian.it

campo di condizionalità ambiente

Criteri di Gestione Obbligatori - Atti A1 e A5

- Direttiva 79/409/CEE

"CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI"

- Direttiva 92/43/CEE

"CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI
E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE"

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo della norma è di contribuire a **salvaguardare la biodiversità** attraverso l'adozione di misure volte a garantire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.

La direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) persegue l'obiettivo generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), in modo da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate, elencate in allegato alla stessa direttiva (ad esempio cicogna bianca, fenicottero, biancone, falco di palude, gufo reale, pollo sultano, ecc).

La direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) istituisce la rete "Natura 2000", costituita dalle predette Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC)⁽¹⁰⁾. I SIC possono comprendere varie tipologie di habitat, come zone umide, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, aree popolate da specie animali e vegetali protette. Le ZPS e i SIC possono presentare delle zone di sovrapposizione. Attualmente in Italia sono stati individuati 2.256 SIC e 503 ZPS che interessano una superficie complessiva pari a circa il 16,5% dell'intero territorio nazionale.

10. Attualmente la rete Natura 2000 è costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dall'insieme dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) alla Commissione Europea dagli Stati membri e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree ZPS (Atto A1), nei pSIC e nei SIC (Atto A5). Gli impegni degli atti in questione si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadono in un sito della rete Natura 2000, può consultare:

- L'organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- La Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet.

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità, compresi quelli relativi agli atti in questione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni, di norma, sono specifici per ciascun sito Natura 2000 e dipendono dalle misure di conservazione adottate.

Le Regioni, infatti, individuano le misure di conservazione necessarie, che implicano, all'occorrenza, l'adozione di appropriati piani di gestione. Tali piani consentono di definire le modalità di gestione del sito e sono strettamente legati alla conservazione dell'habitat e delle specie presenti che caratterizzano il sito stesso, anche in funzione delle attività produttive esistenti.

Per l'individuazione delle modalità di gestione più appropriate, particolarmente importante è la cosiddetta "valutazione di incidenza", in base alla quale sono preventivamente stimati i possibili effetti di eventuali interventi su ciascun sito.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Esempio di pianta protetta (Genzianella)



In ogni caso, in assenza di provvedimenti regionali, l'agricoltore deve rispettare le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali e, in particolare, le norme relative alla gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2) e al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (Norma 4.4, parte 2), alle quali si rimanda per ogni approfondimento (vedi pagine 58 e 66).

In sintesi

La norma 4.2, riferita alle superfici ritirate dalla produzione, prevede il mantenimento della copertura vegetale del terreno durante tutto l'anno; in più prevede il divieto di sfalcio (o altra operazione equivalente) in un periodo che, nelle aree della rete Natura 2000, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi, compresi tra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.

La norma 4.4, parte 2, prevede invece il rispetto dei provvedimenti regionali/locali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.



Martin Pescatore: specie protetta dalla Direttiva "Uccelli"

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale, relative all'Atto A1 (direttiva Uccelli) e all'Atto A5 (direttiva Habitat).
- In assenza di provvedimenti regionali, il rispetto delle pertinenti norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

N.B. La non conformità alle Norme 4.2 e 4.4, parte 2, in un'area SIC o ZPS comporta la contemporanea applicazione di riduzioni nel campo di condizionalità BCAA e CGO-Ambiente.

Limitatamente al Campo di condizionalità CGO-Ambiente, qualora la violazione si verifichi in un'area di sovrapposizione fra SIC e ZPS, gli effetti dell'inadempienza saranno conteggiati due volte.



Sito appartenente alla Rete Natura 2000 interessato da coltivazioni agricole.

campo di condizionalità ambiente

Criteri di Gestione Obbligatori - Atto A2

- Dir. 80/68/CEE

“PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO
DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE”

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE che utilizzano sostanze pericolose per l'inquinamento delle acque sotterranee (ai sensi del D.Lgs. 152/99)



Qual è lo scopo di questa norma

Lo scopo è quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e di ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento in atto.

Tali sostanze, in quanto tossiche, persistenti e bioaccumulabili, non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei, che rappresentano la fonte da cui si prelevano circa i 2/3 delle acque utilizzate per il consumo umano.

Esse sono contenute, normalmente, nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti.

Il rischio di inquinamento può derivare anche da un eventuale uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto dei fitofarmaci (autobotti, cisterne, irroratori, ecc.), che devono essere tarati e mantenuti in efficienza, onde evitare accumuli localizzati di principi attivi in grado di contaminare le falde.

Si consiglia, pertanto, di leggere attentamente le indicazioni poste su ciascun prodotto e di attenersi alle relative modalità d'uso.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Tutte le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni di utilizzo delle sostanze pericolose individuate dalla citata direttiva e recepite dal decreto legislativo 152/99.



Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti, ecc.), in quanto potrebbero contenere, anche se solo in quantità minime, le sostanze indicate nei successivi elenchi I e II (Direttiva 80/68/CEE).

In particolare deve:

- Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

- Acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'Autorità competente, nei casi previsti dal decreto legislativo 152/99.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Elenco I Direttiva 80/68/CEE

- Composti organo-alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico
- Composti organo-fosforici
- Composti organo-stannici
- Sostanze con potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico
- Mercurio e suoi composti
- Cadmio e suoi composti
- Oli minerali persistenti e idrocarburi
- Cianuri

Elenco II Direttiva 80/68/CEE

- Zinco
- Rame
- Nichel
- Cromo
- Piombo
- Selenio
- Arsenico
- Antimonio
- Molibdeno
- Titanio
- Stagno
- Bario
- Berillio
- Boro
- Uranio
- Vanadio

Che cosa sarà oggetto di controllo

- Cobalto
- Tallio
- Tellurio
- Argento
- Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I
- Sostanze con effetto nocivo su sapore e/o odore delle acque sotterranee e composti che possono generare nelle acque tali sostanze rendendole non idonee al consumo umano
- Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono generarli, ad eccezione di quelli biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze innocue
- Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare
- Fluoruri
- Ammoniaca e nitriti

Lo scarico di sostanze pericolose da parte dell'agricoltore sarà oggetto di apposita dichiarazione in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto.

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e il rispetto delle condizioni in essa contenute. Il controllo documentale accerterà anche se l'Ente di controllo specializzato, riscontrando una inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, abbia dato luogo a:

- diffida, che comporta la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide, e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Non sono, pertanto, compresi in questa categoria i trattamenti e le irrorazioni effettuate nella normale pratica agricola.



Tipologia di scarico soggetta a controllo

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segnalazione: non prevista		
Portata	Medio	Assenza o inosservanza dell'autorizzazione
Gravità	Basso	Inosservanza dell'autorizzazione
	Medio	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida
	Alto	Revoca dell'autorizzazione o autorizzazione assente
Durata	Sempre considerata di livello medio	

Intervento correttivo: Interventi effettuati o da effettuare per sanare le anomalie riscontrate

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità ambiente

Criterio di Gestione Obbligatoria - Atto A3

- Dir. 86/278/CEE

"PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE
DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE
DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di disciplinare l'utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo il corretto utilizzo.

I fanghi derivano da processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali.

Per consentirne l'utilizzazione in agricoltura, i fanghi devono:

- essere opportunamente trattati, cioè sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre i rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni;
- possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo.

Per una corretta utilizzazione agronomica, i fanghi devono essere interrati subito dopo lo spandimento. L'applicazione dei fanghi deve essere evitata nei terreni in pendio, dove è maggiore il rischio di erosione e ruscellamento, nei terreni saturi di acqua e in quelli innevati o gelati.

In Italia sono utilizzate in agricoltura circa 300.000 tonnellate di fanghi all'anno.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

A tutte le aziende agricole sui cui terreni viene effettuato lo spandimento di fanghi di depurazione, come stabilito dal Decreto Legislativo 99/92.

A questo proposito, si specifica che, per "produttore di fanghi", si intende colui che produce e tratta i fanghi (es. una ditta che gestisce un impianto di depurazione) mentre, per "utilizzatore di fanghi", si intende colui che effettua lo spandimento dei fanghi sul terreno.

Si possono, pertanto, verificare i tre seguenti casi:

1. l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore;
2. l'agricoltore è utilizzatore ma non produttore;
3. l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore.

Che cosa deve fare l'agricoltore

1. Nel caso in cui l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore:

L'agricoltore deve:

- acquisire e conservare le copie dei seguenti documenti in possesso dell'utilizzatore:

- formulario di identificazione, che certifica la provenienza dei fanghi;
- scheda di accompagnamento;
- registro di utilizzazione dei terreni, verificandone la corretta compilazione;
- notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;
- rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti dalla normativa vigente (vedi sintesi a pagina 32).

2. Nel caso in cui l'agricoltore è anche utilizzatore, ma non produttore:

L'agricoltore, in aggiunta agli adempimenti descritti al punto 1, di cui ha diretta responsabilità, deve:

- possedere l'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
- essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda.

3. Nel caso in cui l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore:

In aggiunta agli adempimenti descritti ai precedenti punti 1 e 2, l'agricoltore deve curare la tenuta del registro di carico/scarico e inviarne annualmente copia all'Autorità competente.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Che cosa sarà oggetto di controllo

L'utilizzo di fanghi di depurazione sui terreni della propria azienda sarà oggetto di dichiarazione da parte dell'agricoltore in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto. Il tecnico incaricato dei controlli, pertanto, effettuerà le seguenti principali verifiche:

Documentali

- presenza della certificazione di provenienza dei fanghi (formulario di identificazione; scheda di accompagnamento);
- presenza e corretta compilazione del registro di utilizzazione dei terreni;
- presenza della notifica di spandimento alle autorità competenti entro il termine previsto.

Ogettive

- utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro cinque settimane dall'avvenuto spandimento;
- utilizzazione dei fanghi nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Condizioni di utilizzazione dei fanghi

Per poter essere utilizzati, i fanghi devono:

- essere sottoposti a trattamento;
- essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale e superiori ai valori limite fissati;
- rispettare i quantitativi limite nel triennio per l'applicazione dei fanghi su e/o nei terreni.

Divieti di spandimento nei seguenti terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con capacità di scambio cationico (C.S.C.) minore di 8 meq/100 g;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione

con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

In ogni caso è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, che per quelli diluiti con acqua.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segnalazione: non prevista		
Portata	Basso	Violazioni di carattere documentale
	Medio	Violazioni riscontrate a seguito di verifiche oggettive
	Alto	Violazioni sia di carattere documentale sia riscontrate a seguito di verifiche oggettive
Gravità	Basso	Presenza di almeno uno dei seguenti fenomeni: ■ notifica di spandimento alle autorità competenti assente o inviata oltre il termine previsto; ■ utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro 5 settimane dall'avvenuto spandimento; ■ utilizzazione dei fanghi nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; ■ assenza del registro di carico e scarico (agricoltore produttore di fanghi)
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Assenza certificazione di provenienza dei fanghi (formulario di identificazione; scheda di accompagnamento) o assenza/mancata registrazione nel registro di utilizzazione dei terreni oppure presenza di almeno 3 dei fenomeni sopraelencati
Durata	Normalmente considerata di livello medio	

Intervento correttivo: Solo nei casi di problemi di natura esclusivamente amministrativa (assenza di documenti, mancanza di certificazioni)

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità ambiente

Criterio di Gestione Obbligatoria - Atto A4

- Dir. 91/676/CEE

"PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DA NITRATI PROVENIENTI
DA FONTI AGRICOLE"

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE situate nel-
le AREE VULNERABILI DA NITRATI



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di contribuire a realizzare la massima protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Tale norma contribuisce, inoltre, a:

- realizzare modelli di agricoltura ecocompatibili ed economicamente sostenibili;
- proteggere l'ambiente dagli eccessivi apporti di azoto, riducendo la fertilizzazione azotata in funzione degli effettivi fabbisogni nutrizionali delle colture.

Inoltre, con tale norma si vogliono incoraggiare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, attribuendo un'attenzione particolare a quelle utilizzate a fini potabili.

A tale scopo, la direttiva prevede la definizione di aree che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, pedologiche e ambientali, sono particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dalle pratiche agricole.

In tutte le aree agricole è raccomandata la messa in atto di corrette pratiche agronomiche, al fine di mitigare gli effetti negativi provocati dall'immissione dei nitrati nell'ambiente. Tali pratiche risultano invece obbligatorie nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), nelle quali è necessario rispettare specifiche indicazioni tecniche.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree vulnerabili ai nitrati. Gli impegni del presente Atto si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadano o meno in un'area vulnerabile, può consultare:

- l'organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- la Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet;

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità, compresi quelli relativi all'Atto in questione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni, di norma, sono specifici per ciascuna area vulnerabile, in funzione dei piani di azione adottati.

Elenco delle Regioni che hanno disciplinato la norma per la condizionalità:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Marche
- Basilicata
- Sicilia

In ogni caso, l'agricoltore deve rispettare, anche in assenza di provvedimenti delle Regioni, le norme del codice di buona pratica agricola nazionale sui nitrati (CBPA), nonché le seguenti norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), alle quali si rimanda per ogni approfondimento (vedi pagg. 42 e 58):

- Norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;
- Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

In sintesi

La norma 4.2, riferita alle superfici ritirate dalla produzione, prevede il mantenimento della copertura vegetale del terreno durante tutto l'anno; in più prevede il divieto di sfalcio (o altra operazione equivalente) in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

La norma 1.1 prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei nei terreni in pendio che manifestino fenomeni erosivi.

Entrambe le norme, infatti, concorrono al contenimento dei fenomeni di trasporto dei nutrienti attraverso l'acqua, riducendo l'inquinamento.

Inoltre, nel caso di aziende con allevamenti animali, sono previsti i seguenti impegni:

- Per le deiezioni non palabili (liquami), è necessario prevedere lo stoccaggio in bacini a perfetta tenuta, impermeabili per la natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.
- Per le deiezioni palabili (letame), è necessario effettuare lo stoccaggio in apposite concimaie realizzate su platee impermeabilizzate, provviste di pozzetti di raccolta dei liquidi di percolazione.

Che cosa sarà oggetto di controllo

■ *Il Codice di buona pratica agricola (CBPA): documento di indirizzo nazionale contenente tutte o buona parte delle prescrizioni circa le modalità di conduzione dell'attività agricola che, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto, determinano la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati. Il CBPA nazionale è consultabile anche al sito www.politicheagricole.it*

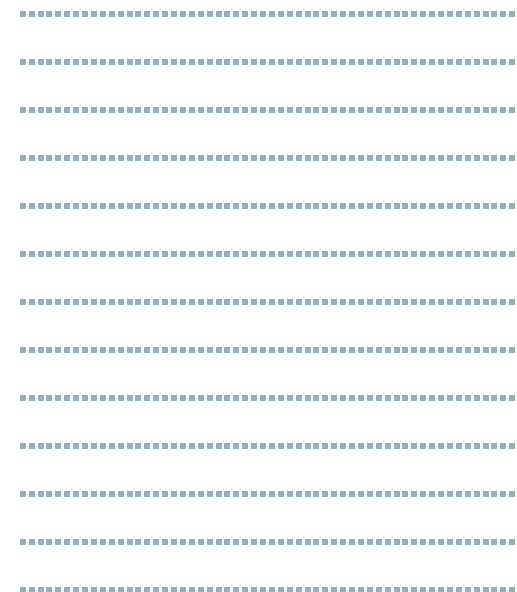
■ *Piano di azione: provvedimento regionale che, in conformità con il CBPA, contiene delle prescrizioni da attuare nelle zone vulnerabili ai nitrati individuate dalla Regione o Provincia Autonoma.*

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale relative al presente atto.

In assenza di provvedimenti regionali, il controllo si baserà sulla verifica:

- della presenza di fenomeni erosivi associati alla mancata o non idonea regimazione delle acque superficiali (norma 1.1 BCAA);
- del mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) e degli altri impegni previsti dalla norma 4.2 BCAA;
- del rispetto delle prescrizioni tecniche per l'effettuazione di un corretto stoccaggio delle deiezioni animali, nel caso di aziende con allevamenti.

N.B. La non conformità alle norme 1.1 e 4.2 in un'area vulnerabile ai nitrati comporta la contemporanea applicazione delle riduzioni nel campo di condizionalità BCAA e CGO-Ambiente.



Letamaia

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segnalazione: si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore ad un livello minimo (espresso in percentuale della superficie oggetto della norma), purché tale superficie non sia superiore ad un determinato numero di ettari.		
Portata	Infrazioni rilevate in riferimento alle prescrizioni tecniche previste per lo stoccaggio delle deiezioni animali danno sempre origine ad un livello alto di portata. Negli altri casi, il livello dell'indice di portata si determinerà in base all'incidenza della superficie irregolare sul totale della superficie oggetto della norma, purché non superiore ad un determinato numero di ettari.	
Gravità	Basso	Presenza di almeno uno dei seguenti fenomeni: ■ erosione associata alla mancata o non idonea regimazione delle acque superficiali (norma 1.1 BCAA); ■ mancato mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) e degli altri impegni previsti dalla norma 4.2 BCAA; ■ nelle aziende con allevamenti, rispetto delle prescrizioni tecniche per un corretto stoccaggio delle deiezioni animali.
	Medio	Presenza di almeno 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Presenza di tutti i fenomeni sopraelencati
Durata	Sempre considerata di livello medio, salvo violazione del rispetto delle prescrizioni tecniche per un corretto stoccaggio delle deiezioni animali, che dà origine ad un livello alto.	

Intervento correttivo: Adeguamento dell'impianto di stoccaggio degli effluenti zootecnici (se realizzabile).

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

Criteri di Gestione Obbligatori - Atti A6, A7, A8, A8bis,
- Dir. 92/102/CEE, Regolamento 2629/97,
Regolamento 1760/2000 e Regolamento (CE) 21/2004
che istituiscono un sistema di identificazione
e registrazione degli animali

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE con allevamenti appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina



Qual è lo scopo di questa norma

La norma è composta da una serie di direttive e regolamenti, tuttora in corso di aggiornamento e integrazione, che prevedono l'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina, bufalina, suina, ovicaprina).

Tramite la corretta identificazione e registrazione degli animali è possibile perseguire alcuni importanti obiettivi di interesse generale:

- garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali;
- assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo degli aiuti comunitari destinati al settore zootecnico;
- consentire un'etichettatura chiara e adeguata delle carni, in particolare di quelle bovine.

Le ricadute positive di tale sistema di identificazione e registrazione sono numerose e significative, sia per i consumatori che per gli allevatori, in quanto comportano un innalzamento della fiducia dei consumatori nella qualità delle carni, con indubbi vantaggi sulla stabilità dei mercati.

Che cosa deve fare l'allevatore

1. Adempimenti relativi a tutte le specie animali elencate

L'allevatore deve:

a) richiedere il **codice aziendale**, provvedendo in seguito a fornire eventuali variazioni anagrafiche e/o fiscali relative all'azienda stessa;

b) richiedere i **codici identificativi dei capi (marchi auricolari)** ed effettuare la marcatura degli stessi. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti distintamente per ciascuna delle specie suddette. I termini per l'apposizione dei marchi sono:

- 20 giorni dalla nascita, per bovini e bufalini;
- 60 giorni dalla nascita, per ovini e caprini⁽¹⁰⁾
- 70 giorni dalla nascita per i suini;

c) riguardo agli animali importati dall'estero:

- relativamente ai capi provenienti da Paesi UE, mantenere i marchi d'origine;

10. Il Reg. (CE) 21/2004 prevede un termine di 5 mesi dalla nascita, estendibile a 9 mesi per alcune tipologie di allevamenti ovi-caprini.

■ relativamente ai capi provenienti da Paesi terzi, provvedere alla marcatura entro 7 giorni dal superamento dei controlli frontaliери, salvo che il capo sia inviato direttamente alla macellazione prima di tale termine;

d) tenere ed aggiornare il **registro di stalla**, che deve recare informazioni su:

- il numero degli animali presenti in azienda e l'indicazione dei relativi marchi di identificazione;
- le nascite e i decessi, nonché tutti i movimenti, in entrata e in uscita dall'allevamento.

Termini per l'iscrizione nel Registro di stalla

SPECIE	EVENTI		
	Nascita	Morte	Movimenti
Bovina/ Bufalina	3 giorni	3 giorni	3 giorni
	dall'evento	dall'evento	dall'evento
Suina	15 giorni	3 giorni	3 giorni
	dall'evento	dall'evento	dall'evento

Per le specie ovina e caprina, gli obblighi di registrazione sono scadenzati in modo diverso, e prevedono⁽¹¹⁾:

SCADENZA	EVENTO DA REGISTRARE
15 marzo di ogni anno	Iscrizione in registro del n° totale degli animali presenti in allevamento
Ogni 90 giorni	Iscrizione in registro del n° totale delle femmine che abbiano figliato e/o raggiunto i 12 mesi di età
Ogni 12 mesi	Indicazione del n° di capi entrati/usciti dall'azienda, con specifica di origine/destinazione



Ovini al pascolo correttamente marchiati

11. Tali obblighi sono validi sino alla data dell'8 luglio 2005. A decorrere dalla data del 9 luglio 2005 valgono gli obblighi prescritti dal Reg. (CE) 21/2004

Che cosa sarà oggetto di controllo

2. Adempimenti aggiuntivi, relativi alla specie bovina

Per ciascun capo presente in allevamento, l'allevatore deve:

- notificare gli eventi di nascita, morte, movimentazione, uscite e ingressi alla Banca Dati Nazionale (BDN), direttamente o per il tramite di un soggetto delegato;
- aggiornare il passaporto degli animali.

BDN

Relativamente alla registrazione nella BDN degli eventi riguardanti i bovini, l'allevatore potrà registrare i dati direttamente via internet o avvalersi dell'assistenza di veterinari riconosciuti, di associazioni e organismi specifici, nonché delle ASL.

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

1. presenza del registro di stalla o sua non conformità;
2. presenza di capi sprovvisti di marchio, con marcatura incompleta o irregolare e/o privi di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi;
3. presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini);
4. mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).

Le eventuali violazioni relative a tale adempimento sono espresse, ove pertinente, in Unità di Bestiame Adulto (UBA), in base alla seguente tabella di conversione:

CATEGORIA	UBA
Vitelli da ingrasso	0,40
Altri bovini con età inferiore a 1 anno	0,40
Bovini con età da 1 a meno di 2 anni	0,60
Bovini maschi di due anni e oltre	1
Giovenche	0,80
Vacche	1
Ovicaprini con età superiore a 10 mesi	0,15
Suinetti	0,03
Scrofe riproduttrici	0,50
Altri suini	0,40

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle UBA irregolari rispetto alle UBA totali, purché le UBA irregolari non superino un determinato valore;
	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato valore;
Gravità	Basso	Accertamento di una sola delle seguenti inadempienze: ■ registro di stalla non conforme o incompleto; ■ presenza di capi senza passaporto (solo bovini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi; ■ presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; ■ presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini); ■ mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).
	Medio	Presenza di 2 delle inadempienze sopraelencate
	Alto	Presenza di almeno 3 delle inadempienze sopraelencate e/o presenza di almeno un UBA senza marchio e privo di qualsiasi tipo di documentazione identificativa oppure assenza del registro di stalla.
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato numero di UBA

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marcatura dei capi entro un tempo fissato.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle UBA irregolari rispetto alle UBA totali, purché le UBA irregolari non superino un determinato valore;
	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato valore;
Gravità	Basso	Accertamento di una sola delle seguenti inadempienze: ■ registro di stalla non conforme o incompleto; ■ presenza di capi senza passaporto (solo bovini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi; ■ presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; ■ presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini); ■ mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).
	Medio	Presenza di 2 delle inadempienze sopraelencate
	Alto	Presenza di almeno 3 delle inadempienze sopraelencate e/o presenza di almeno un UBA senza marchio e privo di qualsiasi tipo di documentazione identificativa oppure assenza del registro di stalla.
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato numero di UBA

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marcatura dei capi entro un tempo fissato.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 1.1

Regimazione delle acque superficiali
nei terreni in pendio

Riguarda le superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di proteggere i terreni dai fenomeni erosivi mediante interventi agronomici adeguati.

Il mantenimento dei primi strati del terreno agrario, normalmente più ricchi di humus, di fauna terricola (lombrichi, ecc.) e di vita microbica, risulta, infatti, fondamentale ai fini della conservazione della produttività.

Nel combattere l'erosione si mantiene quindi la fertilità del terreno; inoltre si garantiscono le altre importantissime funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idro-geologico.

L'erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno, pendenza, ambiente climatico (es. piovosità), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate.

Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli dove, per la preparazione del letto di semina, le zolle vengono fortemente sminzizzate. In queste condizioni le particelle terrose sono facilmente disaggregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.

L'erosione non è tollerabile quando si osserva la comparsa di incisioni sul terreno (rigagnoli) pro-

Che cosa deve fare l'agricoltore

dotte dallo scorrimento delle acque di deflusso.

I solchi acquai temporanei, regolando lo scorrimento delle acque superficiali, rappresentano un importante presidio ai fini della riduzione dell'erosione. Tale intervento, se abbinato ad altre pratiche agronomiche, contribuisce efficacemente alla protezione del terreno dai fenomeni erosivi.



Solchi acquai temporanei correttamente eseguiti

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli).

Al fine di ridurre i fenomeni erosivi, l'agricoltore, basandosi sulla propria esperienza e sulla conoscenza della superficie aziendale, dovrà realizzare dei solchi acquai temporanei negli appezzamenti o nelle parti di essi a rischio di erosione.

I solchi dovranno avere andamento trasversale alla massima pendenza ed essere distanti tra loro non più di 80 m.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Molise
- Basilicata
- Sicilia

Nel caso in cui i fenomeni erosivi si manifestino anche in presenza di solchi acquai correttamente realizzati, la condizionalità è da ritenersi rispettata. Sono, inoltre, esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In questi casi, quindi, l'agricoltore non subirà alcuna decurtazione dei pagamenti diretti.

Deroghe

Per l'osservanza della norma si dovrà tener conto del rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori: è ammessa deroga laddove la pendenza dell'appezzamento comprometta la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi. Tale situazione dovrà essere comprovata da idonea documentazione.

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà la presenza di rigagnoli di erosione, associati ad uno dei seguenti fenomeni:

- presenza di fenomeni franosi;
- dimensione del rigagnolo, rilevata nel punto di massima larghezza, superiore a 30 cm;
- assenza totale di solchi acquai;
- presenza di scheletro del suolo portato in superficie dal fenomeno erosivo;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

***Solco acquaio temporaneo:** solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana.*

Nei terreni in pendio seminati con colture autunno-vernine, prima del 1° gennaio 2005, deve essere comunque rispettata la presente norma in quanto già prevista dalle disposizioni di eco-condizionalità in vigore fino al 31 dicembre 2004 (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 23 del 15 settembre 2000).



Rigagnoli causati dall'erosione



Smottamenti causati da una errata regimazione delle acque superficiali

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso Medio	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie interessata da fenomeni erosivi rispetto al totale della superficie oggetto della norma, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Alto	Superficie con violazioni superiore a una determinata percentuale della superficie sottoposta ad impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
Gravità	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: ■ presenza di fenomeni franosi ■ dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm ■ assenza totale di solchi acquai ■ presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo
	Medio	Presenza di almeno 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Presenza di almeno 3 dei fenomeni sopraelencati
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio

Intervento correttivo: non previsto

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 2.1

Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Riguarda le superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)

Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di **mantenere il livello della sostanza organica del suolo** tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali. La sostanza organica del suolo rappresenta la riserva di fertilità che produce effetti positivi sulla struttura del terreno, sulla disponibilità di principi nutritivi per le colture agrarie e su altre importanti funzioni ambientali svolte dal suolo.

Il mantenimento di un adeguato livello di sostanza organica nel terreno agrario dipende da molteplici fattori: natura del suolo, ambiente climatico (es. temperatura), pratiche agronomiche adottate (es. avvicendamenti, ecc.).

In Italia gran parte dei terreni coltivati ha un tenore di sostanza organica troppo basso, a causa dell'adozione di tecniche colturali non sempre adeguate.

Numerose sono le pratiche agronomiche utili al mantenimento della sostanza organica nel terreno (es. letamazioni, sovesci, interrimento delle stoppie e dei residui colturali, ecc.).

Al contrario, talune pratiche, come la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali, incidono negativamente sulla dotazione di sostanza organica del terreno, anche perché sottraggono biomassa che potrebbe essere più efficacemente utilizzata se interrata.

Tra l'altro il corretto mantenimento dei residui colturali favorisce la conservazione della biodiversità in quanto questi offrono rifugio agli uccelli selvatici e agli altri animali.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore non deve bruciare:

- le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come le paglie, gli stocchi, ecc.;
- la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Liguria
- Marche
- Molise
- Basilicata
- Sicilia

Deroqhe

È ammessa deroga su tutto il territorio nazionale per i terreni investiti a riso.

Sono ammesse deroghe laddove vigono norme regionali e/o locali che consentono e disciplinano la bruciatura delle stoppie e/o di altri residui colturali. In questi casi, l'agricoltore sarà tenuto ad osservare quanto previsto dalle suddette norme. In caso di violazione di tali norme, l'agricoltore subirà le riduzioni dei pagamenti diretti previste dalla condizionalità.

This image shows a full page of primary-ruled notebook paper. It features horizontal dashed lines for writing and solid vertical lines on the left and right sides to define margins. The paper is white and contains no text or other markings.

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l'estensione dell'area oggetto di bruciatura e il tipo di residuo colturale interessato, distinguendo fra:

- colture depauperanti;
- colture da rinnovo oppure colture miglioratrici;
- colture foraggiere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

Ai fini della condizionalità, sono considerate:

- **colture depauperanti:**
cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- **colture miglioratrici e da rinnovo:**
altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino), piante da fibra (canapa).



Pratica non consentita

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie percorsa dal fuoco rispetto alla superficie totale a seminativo e/o ritirata dalla produzione, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie con violazioni superiore a una determinata percentuale della superficie sottoposta ad impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
	Basso	Bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali autunno-vernini)
	Medio	Bruciatura di residui di colture da rinnovo oppure di colture miglioratrici
Durata	Alto	Bruciatura di residui di colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione
	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Superficie bruciata superiore ad una determinata percentuale della superficie aziendale a seminativo o ritirata dalla produzione, o superiore ad un determinato numero di ettari

Intervento correttivo: uno dei seguenti interventi:

- sovescio
- letamazione
- altre pratiche volte al ripristino del livello di sostanza organica presente prima della bruciatura

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali

Qual è lo scopo di questa norma

Norma 3.1

Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo
per il deflusso delle acque superficiali

**Riguarda QUALSIASI SUPERFICIE agricola
aziendale**



L'obiettivo principale è quello di **proteggere la struttura del terreno**, attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

La struttura del terreno rappresenta un'importante caratteristica fisica del suolo. Una buona struttura garantisce la porosità del terreno, l'infiltrazione e il corretto drenaggio dell'acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione.

Al contrario, il ristagno idrico, oltre a danneggiare la coltura in atto, ha effetti negativi sulla struttura del suolo, più suscettibile al compattamento causato dal passaggio delle macchine agricole.

Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad assicurare un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi), favorendo l'eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

Un'efficiente rete di sgrondo delle acque determina positivi effetti a livello della falda freatica, il cui controllo è condizione indispensabile anche per la vita dei microrganismi e degli animali terricoli (es. lombrichi).

Che cosa deve fare l'agricoltore

Al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni, laddove presente una rete di sgrondo delle acque superficiali, l'agricoltore deve:

- mantenere in efficienza fossi e scoline;
- mantenere in efficienza i canali collettori;
- mantenere, ove presente, la baulatura.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto

Nel caso in cui si manifestino allagamenti e ristagni nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe in presenza di normative regionali e/o locali che prevedono il mantenimento di elementi naturali degli habitat, come arbusti o altre essenze vegetali, anche in prossimità di fossi, scoline e canali.

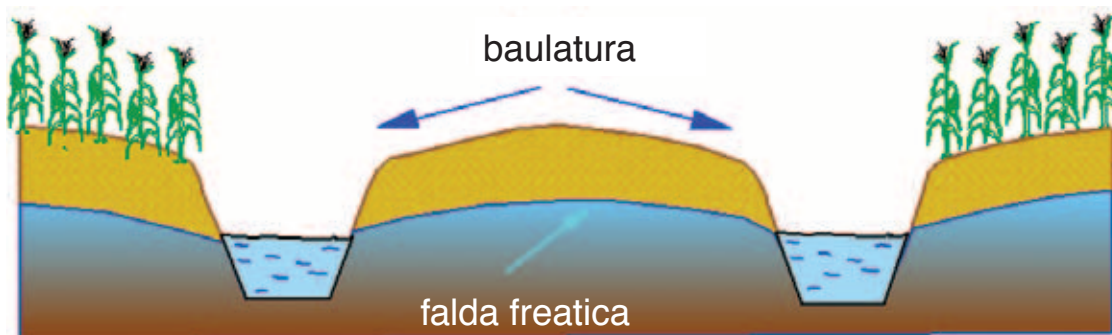
Si sottolinea che per "mantenimento in efficienza" della rete di sgrondo si intende il ricorso a pratiche volte a garantire l'equilibrato controllo e la preservazione della vegetazione presente nei canali (vegetazione ripariale), che assolve un importante ruolo di contenimento dell'erosione e di tutela della biodiversità.

ATTENZIONE

L'applicazione della norma a "qualsiasi superficie agricola aziendale" si riferisce a tutti i terreni dell'azienda, comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture, anche se non beneficiarie di pagamenti diretti, nel caso siano servite dalla rete podereale di sgrondo delle acque.



Mantenimento in efficienza di una scolina



Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà la presenza dei fenomeni di ristagno idrico o di allagamenti associati ad almeno uno dei seguenti fenomeni:

- scoline inefficienti (es. ostruite dalla vegetazione o dal terreno);
- canali collettori non mantenuti in efficienza;
- mancato mantenimento della baulatura, ove preesistente;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

■ *Scolina*: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi.

■ *Canale collettore permanente*: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline.

■ *Baulatura*: sagomatura superficiale del terreno realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali.



Sopra, baulatura. Sotto, ristagno idrico

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie interessata da fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale rispetto alla superficie totale a seminativo e/o ritirata dalla produzione, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie interessata da fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale superiore ad una determinata percentuale della superficie agricola aziendale o superiore a un determinato numero di ettari
	Basso	Scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste)
	Medio	Canali collettori non mantenuti in efficienza
Durata	Alto	Presenza di entrambi i fenomeni sopraelencati
	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Superficie interessata da fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale superiore ad una determinata percentuale della superficie oggetto della norma o superiore ad un determinato numero di ettari

Intervento correttivo: secondo prescrizione dell'autorità competente.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.1

Pascolo permanente

Riguarda le superfici a Pascolo permanente



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di garantire la protezione del pascolo permanente in modo da assicurare una costante copertura vegetale del terreno.

Favorendo infatti l'infiltrazione ed il corretto sgrondo delle acque superficiali, il pascolo riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

Esso, inoltre, rappresenta spesso un importante habitat per numerose specie selvatiche e per molti animali utili che vivono nel suolo.

Convertire i pascoli ad altri usi, o effettuare lavorazioni che possono danneggiare o eliminare il cotico erboso, comporta la nascita di problemi di carattere ambientale ed aumenta il rischio di dissesti idrogeologici, frequenti soprattutto nei terreni in pendio.

Anche la pratica del pascolamento deve essere effettuata correttamente: un eccessivo carico di bestiame è infatti da evitare in quanto causa di compattazione del suolo, di danneggiamento del cotico erboso e conseguente erosione.

D'altra parte, la sottoutilizzazione del pascolo o la carenza di cure adeguate, possono favorire il degrado delle superfici pascolive, determinando progressive modifiche della composizione vegetale e conseguente incespugliamento.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore è tenuto a:

- non convertire il terreno ad altri usi;
- non effettuare lavorazioni (aratura, erpicatura, fresatura, ecc.), eccetto quelle legate al rinnovo o all'infitimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- rispettare, ove normato dalle Regioni e Province Autonome, il carico minimo e/o massimo di bestiame sulla superficie pascolata.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Veneto
- Molise
- Sicilia

Deroghe

Sono ammesse le tipologie di lavorazioni previste nei Piani di Sviluppo Rurale o da altre norme regionali/locali.

■ **Pascoli permanenti:** terreni utilizzati per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, seminate e/o spontanee, non compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per 5 anni o più. Sono esclusi da questa classificazione i terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione (set-aside) o ritirati volontariamente (terreni disattivati), anche nell'ambito delle misure agroambientali di ritiro pluriennale dei terreni (es. set-aside ventennale).

In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, sono oggetto della presente norma le superfici dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.

[illegible]

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà che il terreno destinato a pascolo permanente:

- non sia stato convertito ad altri usi (seminativo o colture permanenti come, ad esempio, impianti di frutteti o di essenze forestali);
- non abbia subito lavorazioni vietate, tali da rimuovere o danneggiare il cotico erboso;
- non sia stato danneggiato da un eccessivo pascolamento oppure degradato dalla sottoutilizzazione (quest'ultimo aspetto solo se normato da specifici provvedimenti regionali).



Esempio di un pascolo permanente convertito a seminativo: pratica non consentita

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie a pascolo convertita ad altri usi o sottoposta a lavorazioni non consentite, rispetto al totale della superficie sottoposta ad impegno, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie con violazioni superiore ad una determinata percentuale della superficie sottoposta ad impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: ■ presenza di coticco erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate ■ presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo ■ presenza di porzioni di pascolo convertite e investite con colture legnose agrarie o essenze forestali
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Presenza di tutti i fenomeni sopraelencati
Durata	Basso	Adozione dell'intervento correttivo
	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Superficie del pascolo soggetta a conversione, rimozione o danneggiamento superiore ad una determinata percentuale della superficie oggetto della norma o superiore ad un determinato numero di ettari

Intervento correttivo: ripristino del pascolo eliminato o danneggiato (anche su altre porzioni di terreno a seminativo)

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.2

Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche. In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un "livello minimo di mantenimento".

A tale fine, la copertura vegetale del terreno durante tutto l'arco dell'anno, se correttamente gestita attraverso idonee pratiche agronomiche, consente di ottenere una serie di benefici che possono essere così riassunti:

- conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno;
- preservare il terreno da erosioni e dilavamenti;
- evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti;
- limitare il rischio di propagazione degli incendi.

L'altra importante finalità di questa norma è quella di favorire la tutela della fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'arco dell'anno;
- eseguire, nelle epoche prestabilite, uno sfalcio o un'altra operazione equivalente almeno una volta l'anno;
- eseguire fasce tagliafuoco, mediante aratura o altra operazione equivalente, indipendentemente dai periodi di divieto di sfalcio.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Piemonte
- Liguria
- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Umbria
- Sicilia

ATTENZIONE!

A differenza del passato, non sono ammesse operazioni agronomiche che comportano il mantenimento del terreno nudo attraverso arature o erpicature, salvo deroghe.

In assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, i periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente sono i seguenti:

- nei SIC e ZPS, fra il 1° marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- nelle altre aree, fra il 15 marzo ed il 15 luglio di ogni anno.

In questi periodi è tuttavia obbligatorio intervenire con sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in caso di dichiarazione di evento siccitoso.

Inoltre, in questi periodi è possibile usufruire di specifiche deroghe se opportunamente motivate.

Deroghe

- *utilizzo di idonee pratiche agronomiche a basso impatto, finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio per l'utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva o danno a terreni coltivati circostanti. Tali circostanze devono essere riscontrate e debitamente documentate;*
- *in presenza di norme regionali o locali che prescrivano interventi agronomici diversi da quelli previsti dalla presente norma;*
- *nel caso si effettui il sovescio;*
- *in presenza di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;*
- *lavorazioni del terreno effettuate allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria; dette lavorazioni devono essere comunque eseguite non prima del 15 luglio.*

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà che, sui seminativi ritirati dalla produzione:

- sia presente la copertura vegetale naturale o seminata;
- sia stato eseguito almeno una volta l'anno lo sfalcio o altra operazione equivalente (trinciatura);
- lo sfalcio o la trinciatura della vegetazione non siano stati effettuati durante i periodi vietati;
- siano stati eseguiti sfalci o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;
- il rispetto di ulteriori impegni definiti a livello regionale.



Vegetazione spontanea su terreno ritirato dalla produzione

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso Medio	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle superfici con violazione rispetto al totale della superficie sottoposta ad impegno, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Alto	Superficie con violazione superiore ad una determinata percentuale del terreno oggetto di impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
Gravità	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: ■ Assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni colturali non consentite (es. aratura) ■ Esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore ad una volta l'anno ■ Sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato nei periodi vietati ■ Mancata esecuzione di lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Presenza di 3 o più dei fenomeni sopraelencati
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat"

Intervento correttivo: non previsto

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.3

Manutenzione degli oliveti

Riguarda le superfici con Oliveti



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell'olivo, tramite la corretta cura delle piante.

Il mantenimento dell'equilibrio vegetativo delle piante di olivo si ottiene attraverso molteplici interventi agronomici, fra cui la potatura.

In molte parti del nostro Paese, gli oliveti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale, che merita di essere preservato anche al di là della sua mera funzione produttiva. Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio, mantenere gli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative comporta altri vantaggi: un oliveto ben curato rappresenta una forma di gestione attiva del territorio, che contribuisce a ridurre il rischio di erosioni e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni, inoltre, rappresentano uno dei cosiddetti "agroecosistemi" che, pur creati dall'attività dell'uomo, aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica e, in particolare, l'avifauna, i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale e vegetale.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve:

- garantire l'equilibrato sviluppo vegetativo dell'oliveto, secondo gli usi e le consuetudini locali;
- in assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni.

ATTENZIONE

La norma si applica a tutti gli oliveti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.

Deroghe

Sono ammesse deroghe in caso di:

- *motivazioni di carattere fitosanitario*
- *reimpianti autorizzati*



Piante di olivo non adeguatamente curate

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- che sia stata effettuata una potatura almeno una volta ogni cinque anni;
- che non siano presenti polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante;
- il rispetto di eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale.



Oliveto tradizionale mantenuto in buone condizioni

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base alla percentuale della superficie o delle piante irregolari rispetto al totale aziendale, purché la superficie o le piante irregolari non superino un determinato valore
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie o numero di piante irregolari superiore ad una determinata percentuale o ad un determinato valore
	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: ■ Assenza della potatura quinquennale ■ Presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo ■ Presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Presenza di tutti i fenomeni sopraelencati
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Numero di piante irregolari superiore ad una determinata percentuale delle piante di olivo presenti in azienda o superiore ad un determinato numero

Intervento correttivo: esecuzione di potatura dell'oliveto, eliminazione della vegetazione infestante, spollonatura.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.4

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Riguarda QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la conservazione del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento degli habitat, tramite il mantenimento dei loro elementi caratteristici.

Fra questi, sono stati presi a riferimento i terrazzamenti, in quanto costituiscono una tipologia di sistemazione dei terreni in pendio molto diffusa in alcune parti d'Italia.

I terrazzamenti hanno un grande valore ambientale e paesaggistico. Essi sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici, ed, in particolare, l'erosione e le frane.

La norma favorisce inoltre la tutela e la valorizzazione della biodiversità, salvaguardata anche attraverso il mantenimento dei terrazzamenti, che spesso ospitano specie vegetali e animali nei muri a secco.

Nel contesto della norma, assume un importante ruolo la tutela di singole specie vegetali nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete "Natura 2000".

L'integrità del paesaggio rurale, infatti, può essere minacciata da pratiche agricole intensive, talvolta causa di danneggiamento di elementi caratteristici del paesaggio.

Che cosa deve fare l'agricoltore

■ **Parte 1.** Adempimenti previsti su tutto il territorio nazionale.

L'agricoltore dovrà non eliminare i terrazzamenti esistenti.

La non eliminazione dei terrazzamenti non si riferisce solo alla loro deliberata eliminazione ma include anche la mancata azione di contrasto del naturale degrado causato dagli agenti atmosferici o da pratiche agronomiche.

La presenza dei terrazzamenti all'interno dell'azienda, nonché il relativo stato di conservazione, saranno oggetto di dichiarazione in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto.

■ **Parte 2.** Ulteriori adempimenti previsti solo per le aziende i cui terreni agricoli ricadono nei siti della Rete Natura 2000.

L'agricoltore dovrà rispettare, su tali terreni agricoli, i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria.

Elenco delle Regioni che hanno dettagliato ulteriormente l'applicazione della norma:

■ Lombardia

ATTENZIONE

L'applicazione della norma a "qualsiasi superficie agricola aziendale" si riferisce a tutti i terreni dell'azienda, comprese le superfici agricole con colture permanenti o con altre colture, anche se non sono beneficiarie di pagamenti diretti, purché rechino elementi caratteristici del paesaggio.

Deroghe

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (es. trasformazione in terrazzi collegati)

Esempi di terrazzi collegati

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

■ che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati;

■ eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale, con riferimento ai provvedimenti di attuazione della Rete Natura 2000.

Terrazzamenti: particolari sistemazioni dei terreni in pendio caratterizzate da superfici coltivate di giacitura tendenzialmente orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita.



INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata Gravità Durata	Basso	Terrazze danneggiate
	Medio	Terrazze parzialmente eliminate
	Alto	Terrazze eliminate

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

esempi

» Negligenza

PREMESSA

Gli esempi sono stati elaborati sulla base degli indici di verifica contenuti nella Circolare AGEA "applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità" – n. ACIU/2005/20 del 28 gennaio 2005, attualmente in fase di aggiornamento.

» Caso 1

Si consideri un imprenditore agricolo, conduttore di un'azienda situata in pianura di ettari 15, di cui 14 ettari coltivati a frumento tenero e 1 ettaro ritirato dalla produzione. L'azienda è dotata di una rete poderale di sgrondo delle acque superficiali. L'agricoltore, presentando domanda di contributo per uno dei regimi di pagamento diretto (es. pagamento unico) nell'anno "n", è quindi tenuto al rispetto dei campi di condizionalità e dei

rispettivi Atti e Norme indicati nella Tabella 1.

A seguito di controllo in azienda, si riscontra una non conformità, per la prima volta, alla norma 2.1, su una porzione di 2,25 ettari di superficie, sulla quale le stoppie di cereali autunno-vernini sono state bruciate. Si dà luogo pertanto alla determinazione del livello di violazione degli impegni e al computo dei corrispondenti punteggi come indicato nella Tabella 2.

Tabella 1

Campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)":		
Norma 3.1 – Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali	ETTARI INTERESSATI qualsiasi superficie agricola aziendale	15
Norma 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali	ETTARI INTERESSATI 15 di cui: 14 a seminativo in produzione 1 a set-aside	
Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione	ETTARI INTERESSATI superfici a set-aside	1

Tabella 2 - Verifica della Norma 2.1

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE		LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	2,25 ettari / 15 ettari pari al 15%	Superficie bruciata compresa fra il 5% ed il 20% della superficie oggetto della norma	Basso	1
Gravità	Stoppie di cereali autunno-vernini	Bruciatura di residui di colture depauperanti	Basso	1
Durata	-----	Nessuna adozione di interventi correttivi	Medio	3
TOTALE				5
media				5/3 = 1,66

L'agricoltore decide di non avvalersi dell'intervento correttivo. Utilizzando la **Griglia C** relativa al campo di condizionalità "BCAA", si rileva che il valore totale di 1,66 ricade nella classe di punteggio C.I, cui corrisponde una riduzione dei pagamenti diretti richiesti nell'anno "n" dell'1% .

Griglia C - Campo di condizionalità "BCAA"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
C. I – Da 1,00 a 7,99	1%
C. II – Da 8,00 a 16,00	3%
C. III – Superiore a 16,00	5%

» **Caso 2**

Si consideri un imprenditore agricolo, conduttore di un'azienda situata in montagna in un'area SIC (Rete Natura 2000) di ettari 120, di cui 50 ettari a semi-

nativo in produzione, 65 ettari a pascolo e 5 ettari ritirati dalla produzione.

Relativamente alla Direttiva "Habitat" (Atto A5), la Regione in cui ricade l'azienda non ha

emanato misure di conservazione, né identificato i piani di gestione dei SIC.

L'agricoltore, presentando domanda di contributo per uno dei regimi di pagamento diretto nell'anno "n", è quindi tenuto al rispetto dei campi di condizionalità e dei rispettivi Atti e Norme indicati nella **Tabella 3**.

A seguito di controllo in azienda si riscontrano, per la prima volta, le seguenti non conformità:

Norma 4.2 e Atto A5 - aratura dell'intero terreno ritirato dalla produzione di recente esecuzione (all'inizio del periodo estivo e pertanto nel periodo vietato). Il terreno risulta quindi privo di copertura vegetale;

Norma 1.1 - su una porzione di 11 ettari si evidenziano rigagnoli di erosione talora di larghezza superiore a 30 cm e contestuale assenza dei solchi acquai temporanei, nonché fenomeni franosi che interessano anche superfici situate al di fuori dell'azienda. Si dà luogo pertanto alla determinazione del livello di violazione degli impegni e al computo dei corrispondenti punteggi come indicato nelle **Tabelle 4 e 5**.

Tabella 3

Campo di condizionalità "CGO - ambiente":

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
in questo caso, non essendo state emanate specifiche misure regionali, vale quanto stabilito dalla norma di BCAA n.4.2

ETTARI INTERESSATI
superfici a set-aside

Campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)":

Norma 1.1 –
Regimazione delle acque
superficiali su terreni in pendio

ETTARI INTERESSATI
superfici a seminativo
in produzione

50

Norma 2.1 –
Gestione delle stoppie
e dei residui vegetali

ETTARI INTERESSATI 55, di cui
50 superfici a seminativo
in produzione
5 superfici a set-aside

Norma 4.2 –
Gestione delle superfici ritirate
dalla produzione

ETTARI INTERESSATI
superfici a set-aside

5

Norma 4.1 –
Protezione del Pascolo
permanente

ETTARI INTERESSATI
Superfici a
pascolo permanente

65

Tabella 4 -Verifica della Norma 4.2 e dell’Atto A5

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	5 ettari / 5 ettari pari al 100%	Superficie con violazioni superiore al 50% della superficie oggetto della norma	Alto 5
Gravità	- assenza di copertura vegetale - intervento agronomico effettuato nei periodi vietati	Presenza di 2 dei fenomeni elencati	Medio 3
Durata	Violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree Natura 2000	Nessuna adozione di interventi correttivi	Alto 5
TOTALE			13
media			13/3 = 4,33

Tabella 5 - Verifica della Norma 1.1

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	11 ettari / 50 ettari pari al 22%	Superficie interessata da fenomeni erosivi estesa al di fuori dei confini aziendali	Alto 5
Gravità	- solco eroso di larghezza superiore a 30 cm; -assenza solchi acquai; - presenza di fenomeni franosi	Presenza di 3 dei fenomeni elencati	Alto 5
Durata	—	Normalmente considerata di livello medio	Medio 3
TOTALE			13
media			13/3 = 4,33

» Reiterazione (infrazione ripetuta)

La sommatoria dei punteggi relativi alle due violazioni delle Norme 1.1 e 4.2 del campo di condizionalità "BCAA" ($4,33+4,33$) dà luogo ad un valore di 8,66 (sommatoria risultanza di tabella 4 e tabella 5), mentre il punteggio della violazione dell'Atto A5 del campo di condizionalità CGO-Ambiente si attesta a 4,33 (vedi Tabella 4).

Utilizzando la Griglia A-CGO - "ambiente" e la Griglia C - Campo di condizionalità "BCAA", si rileva che il punteggio totale ricade nelle classi A.II e C.II, cui

corrisponde, rispettivamente, una riduzione per il campo di condizionalità ambiente del 3% e per quello delle BCAA del 3%. La riduzione complessiva dei pagamenti diretti nell'anno "n" ammonterebbe al 6%. Tuttavia, trattandosi di violazione dovuta a negligenza riscontrata per la prima volta, la riduzione dei pagamenti viene ricondotta al 5% (livello massimo previsto dalla normativa comunitaria).

» Caso 3

Prima reiterazione: si consideri ancora l'imprenditore agricolo di cui all'esempio precedente (caso 2), sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo. La sua situazione aziendale è immutata; pertanto, egli è tenuto al rispetto degli stessi impegni verificati nell'anno precedente (vedi Tabella 3).

Gli esiti del controllo denotano la reiterazione delle medesime infrazioni riscontrate l'anno precedente. Conseguentemente, si avrà:

Campo di condizionalità "CGO - ambiente":

$3\% \times 3$ (reiterazione) = 9%

Campo di condizionalità "BCAA":

$3\% \times 3$ (reiterazione) = 9%

Riduzione complessiva: 18%
(superiore al 15% massimo)

Riduzione effettiva: 15%

Infatti, trattandosi di negligenza

Griglia A-CGO - "ambiente"		Griglia C - Campo di condizionalità "BCAA"	
Classi di punteggio totale/Riduzione per singolo campo di condizionalità		Classi di punteggio totale/Riduzione per singolo campo di condizionalità	
A. I – Da 1,00 a 3,99	1%	C. I – Da 1,00 a 7,99	1%
A. II – Da 4,00 a 8,00	3%	C. II – Da 8,00 a 16,00	3%
A. III – Superiore a 8,00	5%	C. III – Superiore a 16,00	5%

» Segnalazione

za, la riduzione massima non può superare il 15%. Avendo però raggiunto la soglia del 15%, l'agricoltore **riceve anche l'ammonizione**. Da questo momento in poi, ogni ulteriore violazione dei medesimi impegni sarà considerata intenzionale; di conseguenza, a giudizio dell'Organismo pagatore, l'inadempienza potrà comportare ulteriori riduzioni fino alla totale esclusione dai pagamenti diretti.

» Caso 4

Si consideri un imprenditore conduttore di un'azienda agricola di 10 ettari di oliveto specializzato (2000 piante) situata in collina e dotata di terrazzamenti.

L'agricoltore, presentando domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, è tenuto al rispetto dei campi di condizionalità e dei rispettivi Atti e Norme indicati nella **Tabella 6.A**

seguito di controllo in azienda, si riscontra, per la prima volta, la non conformità alla norma 4.3 su 40 piante, che presentano un evidente stato di abbandono dovuto alla mancata cura della chioma da oltre 5 anni.

Essendo il livello della violazione inferiore al minimo (5%), si dà luogo solo a segnalazione (**Tabella 7**).

Tabella 6

Campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)"	
Norma 4.3 – Manutenzione degli oliveti	ETTARI INTERESSATI 10 (con numero di piante pari a 2000)
Norma 4.4 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	ETTARI INTERESSATI 10 qualsiasi superficie agricola aziendale

Tabella 7

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE		LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	40 piante / 2000 piante; pari al 2%	Assenza della potatura quinquennale	Essendo inferiore al livello minimo del 5%, si dà luogo a segnalazione	---

» Intervento correttivo

» Caso 5

Si consideri un agricoltore conduttore di un'azienda agricola con un allevamento di 35 vacche nutrici (35 UBA), 5 giovenche (4 UBA), 2 maschi adulti (2 UBA), 10 bovini di età compresa fra 1 e 2 anni (6 UBA), 10 bovini di età inferiore all'anno (4 UBA). Le UBA totali sono pertanto pari a 51.

L'agricoltore, presentando domanda per il pagamento unico e per l'aiuto supplementare di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) 1782/03, è tenuto al rispetto del campo di condizionalità e dei relativi Atti riportati nella **Tabella 8**.

A seguito di controllo in azienda si riscontra, per la prima volta, la non conformità su un numero di UBA pari a 28, che presentano un'incompleta identificazione (non corretta apposizione dei marchi auricolari) nonché la mancata registrazione alla BDN (Banca Dati Nazionale).

Si dà luogo pertanto alla determinazione del livello di violazione degli impegni e al computo dei corrispondenti punteggi come indicato nella **Tabella 9**.

Il punteggio delle violazioni degli Atti A6, A7, A8, A8 bis del campo

di condizionalità **CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali** si attesta a 4,33 (vedi Tabella 9).

Utilizzando la Griglia B del campo di condizionalità CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali, si rileva che il punteggio totale ricade nella classe B.III, cui corrisponderebbe una riduzione del 5%.

Tuttavia, in questo caso, è applicabile un intervento correttivo; l'Autorità di controllo competente notifica all'agricoltore le modalità di attuazione dell'intervento prescritto e la relativa tempistica sospendendo temporaneamente l'applicazione della riduzione.

A seguito di successivi accertamenti, l'Autorità di controllo verifica che l'agricoltore ha regolarmente provveduto ad effettuare gli interventi correttivi previsti (apposizione dei marchi auricolari e registrazione dei capi in BDN).

Tabella 8

Campo di condizionalità "CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali":

Atti A6, A7, A8, A8 bis – Dir. 92/102/CEE, Regolamento (CE) 2629/97, Regolamento (CE) 1760/2000 e Regolamento (CE) 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali

UBA
interessate 51

Tabella 9 - Verifica degli Atti A6, A7, A8, A8 bis

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE		LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	28 UBA/ 51 UBA totali; pari al 55%	numero di UBA superiore al 20%	Alto	5
Gravità	• presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; • presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini)	Presenza di 2 dei fenomeni elencati	Medio	3
Durata	Presenza di oltre il 50% di UBA relative a capi non conformi		Alto	5
TOTALE				13
media				13/3 = 4,33

Pertanto, la riduzione complessiva dei pagamenti diretti, che in assenza di interventi correttivi sarebbe stata pari al 5%, è limitata all'1%.

Griglia B - Campo di condizionalità
“CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali”

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
B. I – Da 1,00 a 1,99	1%
B. II – Da 2,00 a 4,00	3%
B. III – Superiore a 4,00	5%

■ **Atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Regolamento 1782/03 relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 13.12.2004;

■ **Baulatura:** sagomatura superficiale del terreno, realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali;

■ **Campi di condizionalità:** settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali;

■ **Canale collettore permanente:** canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline;

■ **Capezzagna:** porzione di terreno in corrispondenza delle testate dei campi dove le macchine invertono il senso di marcia;

■ **Condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Titolo II, Capitolo 1 del Reg.(CE) 1782/03 così come individuati negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 13.12.2004;

■ **Durata di una infrazione:** esprime il lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione di un impegno e la possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

■ **Enti specializzati:** le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

■ **Fanghi:** sostanze residue derivanti dai processi di depurazione di acque reflue domestiche, di acque reflue urbane, oppure di acque reflue industriali, purché presentino una composizione analoga alle acque reflue domestiche;

■ **Gravità di una infrazione:** dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione di un impegno alla luce degli obiettivi dell'atto o della norma in questione;

■ **Impegno:** ai fini della condizionalità, l'obbligo specifico che deve essere rispettato dall'agricoltore nel contesto degli atti o delle norme in ciascuna annualità;

■ **Indice di verifica:** parametro di verifica qualitativo e/o quantitativo del rispetto degli impegni da parte degli agricoltori e di determinazione della portata, gravità e durata dell'eventuale infrazione riscontrata;

■ **Infrazione:** qualsiasi inottemperanza agli atti e alle norme. Costituisce infrazione anche l'inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 4 del Regolamento (CE) 796/04;

■ **Infrazione ripetuta:** l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso atto o norma, purché l'agricoltore sia stato informato di una infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;

■ **Norma:** le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del Regolamento 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 del decreto ministeriale 13.12.2004 e successive modifiche e integrazioni;

■ **Pagamenti diretti:** pagamenti corrisposti direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito di cui all'allegato I del regolamento CE 1782/03;

■ **Portata di una infrazione:** sistema di misurazione dell'entità di una violazione;

■ **Scolina:** piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi;

■ **Solco acquaio temporaneo:** un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana;

■ **Set-aside:** terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione;

■ **Terrazzamenti:** particolare sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura tendenzialmente orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita.

■ **Terreni disattivati:** terreni ritirati volontariamente dalla produzione.



Crediti fotografici

M. Lausdei/trovafoto.it, Foto di copertina - pag. 5, Paolo Gallo Stock Photo - 22, MS photo bank - 23, P.G. Franco/trovafoto.it - 24, R. Mior - 25, G. Maniaci - 26, P. Bazzoffi - 27, Paolo Gallo Stock Photo - 28, R. Vivo - 30, A. Rossi Marcelli - 34, C. Zaccarini - 36, MS photo bank - 38, M. Bartolini - 39, G. Blasi - 42, P. Bazzoffi - 43, P. Bazzoffi - 44, G. Blasi (rigagnoli) - 44, P. Bazzoffi (smottamenti) - 46, P. Bazzoffi - 48, P. Bazzoffi - 50, C. Zaccarini - 51, P. Bazzoffi - 52, G. Blasi (baulatura) - 52, C. Zaccarini - (ristagno idrico) - 54, MS photo bank - 56, G. Blasi - 58, MS photo bank - 60, Paolo Gallo Stock Photo - 62, P. Bazzoffi - 63, P. Bazzoffi - 64, MS photo bank - 66, Paolo Gallo Stock Photo - 67, P. Bazzoffi

Tutte le fotografie sono coperte da copyright.

Pubblicato il 7 aprile 2005



Publicazione realizzata dalla Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale del MiPAF
- Ufficio POSR II, nel quadro delle attività dell'Osservatorio sulle Politiche Strutturali per l'Agricoltura -
Progetto ISMEA

